

La Consulta ha bocciato un emendamento al milleproroghe 2010 (il cosiddetto salva banche)

# Anatocismo, si riaprono i termini

## Per la prescrizione conta la chiusura del conto o il pagamento

Pagina a cura  
di **GIORGIO TARZIA**  
e **EDOARDO STAUNOVO**  
POLACCO\*

**S**i riaprono i termini per i ricorsi contro le banche per i casi di anatocismo, ossia degli interessi sugli interessi. Infatti, con la sentenza n. 78 del 5/4/2012 la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della norma, contenuta nel cosiddetto «decreto milleproroghe 2010» (art. 2, comma 61, di 225/2010, introdotto in sede di conversione), con la quale il legislatore era intervenuto sul tema della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario stabilendo che «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa» e «in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

La disposizione era stata tradotta in legge a breve distanza dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione 2/12/2010 n. 24418 che, dopo anni di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, aveva stabilito che il diritto a ottenere l'accertamento della nullità di addebiti bancari fondati su di un titolo nullo non si prescrive mai, ma si prescrive tuttavia l'azione di ripetizione dei pagamenti di quegli addebiti che il correntista abbia effettuato; pagamenti la cui individuazione dipende dall'esistenza o inesistenza di un'apertura di credito in conto corrente e dal rispetto del suo massimale, perché quando il cliente beneficia di un simile affidamento senza «sconfinare» i versamenti non hanno natura «solutoria», ossia non sono pagamenti, ma si limitano a ricostituire la provvista correlata al fido, mentre quando il fido non esiste o il saldo del conto eccede il massimale gli accrediti costituiscono pagamenti del debito liquido ed esigibile del correntista nei confronti della banca che si individua nel saldo debitore del conto.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su ordinanze di rimessione pronunciate da più tribunali, ha ritenuto che rispetto a tale criterio di determinazione del dies a quo della prescrizione l'intervento legislativo abbia introdotto un criterio diverso, secondo il quale la decorrenza coinciderebbe sempre e comunque con la data dell'annotazione in conto degli addebiti illegittimi, senza più alcun



riferimento alla data del pagamento.

Su tali basi, nella disposizione del «milleproroghe» la Consulta ha ravvisato anzitutto la violazione del canone generale della ragionevolezza delle norme, atteso che quella in esame, che si proponeva di essere «interpretativa», non è intervenuta in una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, il quale era stato chiaramente enunciato dalla sentenza n. 24418/2010 delle sezioni unite della Cassazione.

In secondo luogo, secondo la Corte, il criterio previsto dal-

la norma non poteva essere ritenuto conforme a una delle possibili varianti interpretative dell'art. 2935 c.c., perché la disposizione ha individuato con effetto retroattivo un dies a quo per il decorso della prescrizione diverso da quello ricavabile dall'applicazione delle regole generali, e ciò senza che vi fosse neanche una valida ragione che potesse giustificare l'introduzione nell'ordinamento di una norma di tale portata (la Corte rammenta al riguardo che il legislatore «può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché

la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»).

Infine la Corte ha disatteso le tesi di alcune delle banche che si erano costituite in giudizio, secondo le quali la norma si sarebbe riferita unicamente ai diritti di contestazione delle poste del conto «sul piano cartolare»; con una interpretazione del genere, ad

### Cosa cambia

**Prima** Il termine di prescrizione del diritto a chiedere la restituzione degli interessi anatocistici decorreva dalla data di addebito in conto. Per effetto della norma sarebbero stati azzerati tutti i processi iniziati prima seguendo l'opposto orientamento della Cassazione

**Dopo** Il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto o dal pagamento solutorio. Sono salvi i processi in corso ed è ancora possibile iniziare il contenzioso


avviso dei giudici delle leggi, la disposizione sarebbe stata inutile, perché sarebbe rimasto comunque fermo il diritto del cliente di avvalersi della nullità, imprescrittibile, del titolo sul quale l'annotazione illegittima si basava, ottenendo la conseguente rettifica delle risultanze del conto.

Con questa importante decisione viene sbloccato il vasto contenzioso in corso tra banche e correntisti sui rapporti di apertura di credito che molti tribunali avevano lasciato in quiescenza, in attesa di conoscere il pronunciamento della Corte.

Ora, per istruire i giudizi e decidere sulla prescrizione, bisognerà tornare a concentrarsi sui principi espressi dalle sezioni unite nel dicembre 2010, che stanno dando luogo a notevoli problemi applicativi in particolare nelle consulenze tecniche. Dalla cancellazione della norma, inoltre, potrebbe derivare l'avvio di nuove contenzioni nei confronti delle banche, da parte di clienti titolari di aperture di credito non sconfinante anche molto risalenti.

\*Studio Giorgio Tarzia e Associati

—© Riproduzione riservata—



## Anche dopo 10 anni nei tribunali le controversie non mancano

Le cause promosse dai correntisti nei confronti delle banche per la contestazione di addebiti basati su titolo nullo e la ripetizione dell'indebito vengono ricollegate di norma al tema dell'anatocismo che, a seguito della sentenza n. 2374/1999 della Corte di cassazione, è stato ritenuto illegittimo in giurisprudenza, ma a partire dal decreto legislativo n. 342/1999 e dalla conseguente delibera del Cid del 9/2/2000 è stato reso lecito dal legislatore, a determinate condizioni, per il periodo successivo.

Essendo trascorsi più di dieci anni dal febbraio 2000 il contenzioso sul punto viene solitamente definito «a esaurimento», salvi i rapporti di apertura di credito non sconfinati per i quali, in applicazione della sentenza n. 24418/2010 della Cassazione a sezioni unite, non sia ancora scesa la prescrizione.

In realtà le aule dei tribunali sono interessate giornalmente anche da controversie relative a rapporti successivi alla delibera del Cid, per più ragioni: quanto all'anatocismo, ai sensi di legge deve essere stato convenuto per iscritto e, non di rado, la documentazione contrattuale manca o è irregolare; vi sono inoltre svariate altre ragioni di contestazione, le più importanti delle quali riguardano gli interessi convenzionali, le spese o le altre commissioni non validamente

pagate, nonché l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto che alcuni giudici di merito reputano prive di causa.

Dal punto di vista tecnico i giudizi si presentano di notevole complessità e l'esigenza più sentita fra gli addetti ai lavori è risolvere le problematiche conseguenti all'applicazione dei principi espressi dalle sezioni unite nel dicembre 2010.

La questione più importante riguarda l'individuazione di quale, fra le varie operazioni di conto corrente, rappresenti il pagamento del debito per interessi o commissioni da parte del cliente.

Al riguardo è indubbio che, in caso di conto attivo, l'addebito sia esso stesso il pagamento, perché diminuisce il denaro a disposizione del correntista, mentre in caso di conto scoperto si sta consolidando l'indirizzo che applica il criterio legale stabilito dall'art. 1194 c.c. (imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale), con la conseguenza che il pagamento è costituito dall'accredito o dagli accrediti immediatamente successivi che abbiano coperto in tutto o in parte l'importo addebitato in conto.

Per quanto attiene invece all'ipotesi dell'apertura di credito con saldo non sconfinato, sta via via maturando il convincimento che gli accrediti successivi agli addebiti illegittimi abbiano

comunque effetto estintivo dei crediti della banca appena addebitati, e ciò in quanto in tali casi il ripristino della provvista avviene con un accredito che dà luogo ad un impoverimento del cliente a favore della banca, la quale incamera la somma, ottenendo un vero e proprio «pagamento degli interessi in costanza di fido».

L'esempio più evidente è quando, anche nel corso dell'apertura di credito, il rapporto faccia registrare un saldo «zero» o un saldo attivo, perché non vi è dubbio che in tale momento il correntista abbia estinto tutti gli addebiti che la banca gli ha precedentemente annotato in conto.

Infine, il riconoscimento da parte della Cassazione che, anche durante lo svolgimento del conto corrente, possano esservi pagamenti da parte del cliente, sta conducendo alla constatazione che ora i criteri di calcolo per la depurazione dell'effetto anatocistico devono essere rivisti: dopo ogni addebito si dovrà stabilire se e per quanti «giorni valuta» gli interessi addebitati siano rimasti in conto prima di essere estinti, con la conseguenza che nella liquidazione di interessi successiva andrà scorporata la sola quota ad essi relativa, escludendo il rimanente importo perché relativo alle nuove operazioni «in linea capitale» eseguite dal correntista nel corso del trimestre.

—© Riproduzione riservata—